



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12550/2017** promossa da:

contro

Il Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/10/17, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-rilevato con riguardo all'ammissibilità della richiesta ex art.696 bis c.p.c. che, pur dovendosi qualificarsi come solo eventuale la funzione conciliativa (a conferma l'ultimo periodo del primo comma della suddetta norma), peraltro la sua impossibilità -poiché la parte resistente contesta l'an della pretesa- va tenuta in debito conto;

-considerato inoltre che all'ammissibilità del procedimento ex art.696 bis c.p.c. non può essere estranea la sussistenza di questioni preliminari, la cui soluzione condizioni il vaglio del merito - quale quella relativa all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa della parte resistente-, qualora non risultino manifestamente infondate (valutazione non riferibile al caso in esame);

-ritenuto per di più che nel caso in esame l'ammissibilità risulta preclusa dal fatto che l'azione di merito che si prospetta è quella di ripetizione dell'indebito, non rientrando nella categoria delle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito di cui al Co.1 della citata norma;

-ritenuto che da quanto esposto derivi l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica preventiva in esame; ulteriormente si osserva che, a seguito delle contestazioni della parte resistente, emerge la necessità che l'accertamento del preteso debito della parte resistente sia gestito dal giudice di merito il quale, anche al fine della formulazione dei quesiti, valuterà preliminari e potenzialmente assorbenti questioni giuridiche, tenuto conto che la banca resistente non ha condiviso le considerazioni al proposito espresse nel ricorso (cfr. sua comparsa di costituzione);

-considerato inoltre che parte ricorrente nulla ha controbattuto con riguardo alla eccezione di inammissibilità di parte resistente, limitandosi ad argomentare in relazione le questioni proprie del merito della vicenda;

-rilevato infine che, dovendosi provvedere anche in ordine alle spese del presente procedimento (in tal senso Cass. 2835/87, 2896/97), deve farsi applicazione del principio della soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in €. 2.200 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa.

Si comunichi.

Bologna, 24/10/2017

Il Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi

